



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, MAFFONI, MALAN, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2021

Introduzione dell’articolo 633-*bis* nel codice penale concernente il reato di occupazione abusiva di privato domicilio o privata dimora

ONOREVOLI SENATORI. - Con allarmante e inaccettabile frequenza le cronache di tutta Italia, dai più piccoli e periferici centri urbani alle più grandi città, documentano le riprovevoli vicende perpetrate ai danni dei legittimi proprietari di immobili (molto spesso, peraltro, persone anziane o fragili) le quali, allontanandosi temporaneamente dalle proprie abitazioni, talvolta anche per motivi di salute, non riescono più ad accedervi in seguito ad occupazione abusiva. Sebbene il nostro ordinamento, sia sul piano normativo che della giurisprudenza, ascriva simili fattispecie di reato e segnatamente, le occupazioni arbitrarie di immobili, alla categoria delle gravi violazioni dei principi dettati dalla Costituzione, e nonostante siano numerose e sparse le norme del codice penale che a vario titolo puniscono i delitti contro l'inviolabilità del domicilio (*cf.* articolo 614 del codice penale, reato di violazione di domicilio) e contro il patrimonio (*cf.* articolo 633 del codice penale, reato di invasione di terreni o edifici con finalità di occupazione), tale impalcatura normativa non è risultata evidentemente sufficiente a tutelare concretamente, in modo deciso, autorevole e risoluto la proprietà privata, oltre che la dignità delle vittime di simili reati, lasciando irresponsabilmente, per non dire colpevolmente, spazio a larghe sacche di impunità e a continui soprusi e non assicurando un'adeguata e tempestiva tutela delle persone offese, ingiustamente e illegalmente private delle loro abitazioni. Con tutte le paradossali conseguenze che necessariamente derivano dall'incorrere in simili circostanze, quali il dover sostenere costi per l'avvio di un procedimento penale per lo sfratto e, ancor peggio, dover continuare a pagare le tasse su un immobile occupato.

Di fronte alla evidente e abnorme insufficienza dell'apparato normativo vigente a

presidiare e tutelare i diritti fondamentali e gli interessi legittimi dei cittadini, il presente disegno di legge, perseguendo la finalità di restituire, al contempo, certezza al diritto e credibilità allo Stato, nonché di fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza sociale, propone l'introduzione nel codice penale di una nuova e specifica fattispecie delittuosa: il reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora, punibile con la reclusione da due a cinque anni, con la previsione di aggravanti se il fatto è commesso da più persone riunite con l'uso d'armi e di attenuanti se il reo desiste spontaneamente dall'occupazione entro trenta giorni dal fatto o dalla intimazione al rilascio.

Data la dimostrata insufficienza del combinato disposto degli articoli 614 e 633 del codice penale, che sin qui hanno rappresentato le norme di riferimento dell'apparato sanzionatorio di un fenomeno che è divenuto una vera e propria piaga sociale, e considerata la gravità dei reati in argomento, per la loro attitudine a ledere la dignità e l'integrità morale dei cittadini, unitamente a quella intangibile sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, e per i quali è quindi opportuno e necessario che lo Stato tuteli le vittime a prescindere dalla manifestazione della loro volontà, si prevede che il reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora sia perseguibile d'ufficio e che non sia necessaria (come invece è attualmente previsto dall'articolo 633 del codice penale per il reato di invasione di terreni o edifici) la querela della persona offesa. Si intende, con questa proposta normativa, rafforzare e rendere cogente un principio di civiltà tanto elementare quanto imprescindibile per l'affermazione di legalità e giustizia in uno Stato di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-bis. - (*Occupazione abusiva di privato domicilio o privata dimora*) - Chiunque occupa abusivamente un immobile destinato a privato domicilio o a privata dimora, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con violenza o minaccia, impedisce al legittimo proprietario di rientrare nella disponibilità del medesimo immobile.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da più persone riunite o con l'uso di armi.

Se il reo desiste spontaneamente dall'occupazione dell'immobile entro trenta giorni dal fatto o dalla intimazione al rilascio, la pena è ridotta dalla metà a due terzi ».

€ 1,00